

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI
ALLA TARIFFA POSTALE.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama il seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni ed aggiunte alla tariffa postale.

Il signor relatore ha la parola.

MONTICELLI, relatore. La Camera ieri votava in vantaggio del commercio la modificazione proposta per emendamento dal deputato Michelini all'articolo 21. Questa proposta stabiliva che i campioni di merci sotto fascia e destinati per l'interno venissero assimilati ai plichi di carte manoscritte, e fossero quindi assoggettati in affrancamento al terzo, ed in tassa alla metà del diritto stabilito per le lettere, e colla stessa progressione di peso.

Non si poteva, in seguito anche al voto di quest'articolo, abrogare l'articolo 34, come lo stesso onorevole Michelini ne aveva fatto proposta, giacchè la disposizione dell'articolo 34 della legge 18 novembre parla di tutti i campioni in generale, mentre la disposizione votata ieri riguarda semplicemente i campioni sotto fascia e diretti per l'interno.

Quanto agli oggetti fragili ed a quelli che possono guastare le corrispondenze col lacerarle o col lordarle, non è il caso di occuparsene, perchè vi provvede il regolamento che, a tenore della stessa legge 18 novembre, deve regolare l'esercizio della privativa postale.

La Commissione pertanto propone che l'articolo 34 sia mantenuto, altrimenti la legge mancherebbe di una disposizione per tutti gli altri campioni che non sarebbero nè sotto fascia, nè destinati per l'interno, perchè quelli destinati per l'estero sono regolati diversamente ed a seconda delle convenzioni.

Ma, riflettendo che questi due articoli 21 e 34 sarebbero troppo distanti l'uno dall'altro, e che sarebbe molto più comodo per chi deve far eseguire la legge l'avere vicini gli articoli che trattano della stessa cosa; riflettendo che potrebbe essere facile illudere la legge tenendo conto del solo articolo 21 e non del 34, la Commissione ha creduto di proporre alla Camera che si mantenesse l'articolo 34 come disposizione generale, e si aggiungesse allo stesso la disposizione ieri votata all'articolo 21. Così le disposizioni relative ai campioni sarebbero tutte unite nell'articolo 34, e l'articolo 21 resterebbe quale fu proposto dal Ministero e dalla Commissione.

Questa proposta la Commissione la fa pienamente d'accordo col Ministero.

L'articolo 34 sarebbe pertanto redatto in questi termini:

« I campioni di merci che si vogliono spedire per mezzo delle poste sono assoggettati, tanto in tassa che in affrancamento, al diritto stabilito per le lettere con la stessa progressione di peso, e mediante l'adempimento delle condizioni prescritte dal regolamento. »

Questo è l'articolo della legge; si aggiungerebbe il seguente alinea:

« Tuttavia i campioni di merci destinati per l'interno, sotto fascia, con una sola lettera d'accompagnamento a parte, od unitavi in modo da poter essere facilmente riconosciuta, sono soggetti in affrancamento al terzo, ed in tassa alla metà del diritto stabilito per le lettere colla stessa progressione di peso.

« Però il diritto d'un campione di merci non può mai essere inferiore a quello d'una lettera semplice. »

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta testè fatta dalla Commissione di aggiungere come alinea all'articolo 34 la disposizione stata votata ieri all'articolo 21.

(La Camera approva.)

MONTICELLI, relatore. S'intende con questo voto che la Camera mantiene l'articolo 21 come era stato proposto prima.

PRESIDENTE. Sì, sì, ciò s'intende al modo con cui ho formulata la proposta che venne testè votata.

MONTICELLI, relatore. Allora io proporrei una piccola aggiunta che è necessaria per ischiarimento; bisognerebbe cioè aggiungere nell'intestazione che sta in fronte alla legge, fra gli abrogati, gli articoli 28 e 34.

PRESIDENTE. Si dovrà dire adunque:

« Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 14, 20, 21, 28 e 34 della legge del 18 novembre 1850, e vi vengono sostituiti i seguenti, con effetto dal 1° luglio 1854. »

Pongo ai voti quest'intestazione.

(È approvata.)

Si passa ora alle squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	114
Maggioranza	58
Voti favorevoli	110
Voti contrari	4

(La Camera adotta.)

**PROGETTI DI LEGGE: 1° SOPPRESSIONE DELLE
LOTTERIE; 2° CONVENZIONE TRA IL MINISTERO
DELLE FINANZE E L'ORDINE MAURIZIANO; 3° MO-
DIFICAZIONI ALLE TASSE SANITARIE.**

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera il progetto di legge inteso a sopprimere le lotterie, il quale fu emendato in alcune parti dal Senato del regno. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 752.)

Proporrei che questo progetto di legge fosse rimandato alla Commissione medesima che già altra volta lo ha esaminato.

Ho similmente l'onore di presentare un progetto di legge diretto ad approvare una convenzione fatta tra il Ministero delle finanze e l'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro per la cessione al demanio dei tenimenti di Pobietto, Gazzo e Rolo-sino. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1264.)

Finalmente ho l'onore di riproporre il progetto di legge concernente alcune modificazioni alle tasse sanitarie nei bastimenti che approdano nei porti dello Stato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 287.)

Rispetto a questo progetto accadde quello che ora avrò l'onore di esporre.

Nel progetto adottato dalla Camera si trovava l'articolo seguente:

« Tutte le navi nazionali o forestiere, eccettuate quelle di cui è cenno all'articolo 17 della legge 2 dicembre 1852, pagano ad ogni approdo in libera pratica nei porti dello Stato le seguenti tasse sanitarie:

« Le navi a vela od a vapore che abbiano toccato la Turchia asiatica od europea, l'Egitto, la Siria o le isole dell'im-